

Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia

Delibera 2 luglio 2026, n. 14/2026

Regolamento interno per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza, radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni) e Codice deontologico

Art. 1	Funzioni
Art. 2	Presidente
Art. 3	Vicepresidente
Art. 4	Sedute del Co.Re.Com.
Art. 5	Assenze
Art. 6	Deliberazioni
Art. 7	Verbalizzazione
Art. 8	Attività
Art. 9	Adempimenti
Art. 10	Concessione patrocini non onerosi
Art. 11	Codice deontologico
Art. 12	Modifiche al regolamento
Art. 13	Rinvio
Art. 14	Entrata in vigore

Allegato "A" (Codice deontologico)

Art. 1
(Funzioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (di seguito Co.Re.Com.), istituito con la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza, radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni), è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché organo di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di comunicazioni.

2. Il Co.Re.Com. esercita collegialmente le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, anche secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. Il Presidente può designare fra i componenti del Co.Re.Com. i responsabili di funzioni specifiche.

Art. 2
(Presidente)

1. Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Co.Re.Com.;
- convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
- cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con ogni altro soggetto esterno;
- determina, sentito il Comitato, gli indirizzi, stabilendo le priorità degli interventi nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, avvalendosi della struttura di supporto.

2. In caso d'urgenza, il Presidente adotta, con proprio decreto, le determinazioni necessarie al funzionamento del Co.Re.Com. da sottoporre a ratifica del Comitato nella prima seduta utile.

Art. 3
(Vicepresidente)

1. Il Co.Re.Com., nella prima seduta utile, elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti e a scrutinio segreto, il Vicepresidente.

2. Al Vicepresidente compete sostituire temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente nominato e fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nello

svolgimento della sua attività, lo rappresenta su suo incarico, esercita le funzioni a esso eventualmente delegate.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Vicepresidente, il successore deve essere eletto entro trenta giorni dalla causa di cessazione.

Art. 4 (Sedute del Co.Re.Com.)

1. Le sedute del Co.Re.Com. si svolgono di norma nella sede di Trieste. Il Presidente può disporre che la seduta si svolga presso altra sede o in modalità telematica ai sensi dell'articolo 179 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).

2. Le sedute del Co.Re.Com. sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno due componenti.

3. La convocazione è inviata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata. L'eventuale revoca della convocazione è comunicata almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta.

4. Entro lo stesso termine stabilito al comma 3, la convocazione è comunicata anche al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, i quali, anche mediante un loro delegato, componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o componente della Giunta regionale, possono sempre partecipare alle sedute del Co.Re.Com., senza diritto di voto.

5. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'indicazione se la seduta si tiene in presenza o in modalità telematica.

6. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti presso la sede del Co.Re.Com., almeno ventiquattro ore prima di ciascuna seduta.

7. In casi straordinari di necessità e urgenza il Co.Re.Com. può essere convocato dal Presidente con un preavviso minimo di ventiquattro ore. In tal caso la documentazione deve essere resa disponibile, comunque, in tempo utile per la consultazione.

8. All'inizio di ogni seduta è consentita, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, l'integrazione dell'ordine del giorno.

9. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

10. Le sedute del Co.Re.Com. non sono pubbliche, salvo che il Comitato disponga diversamente.

11. Il Co.Re.Com. ha facoltà di richiedere la partecipazione, a titolo consultivo, senza diritto di voto, di soggetti esterni pubblici e privati operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione, nonché di ogni altro soggetto la cui audizione sia ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie competenze.

12. Il Co.Re.Com. può disporre altresì l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi.

Art. 5 (Assenze)

1. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente che ne giustifica o meno l'assenza, provvedendo in ogni caso a documentare la causa dell'assenza ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11.

2. Nei casi di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 il Presidente del Co.Re.Com., o il Vicepresidente, provvede a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che ne dichiara la decadenza.

Art. 6 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Co.Re.Com. sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

2. Il voto è di norma palese; in casi eccezionali e motivati, e comunque sempre quando si tratta di persone, il Co.Re.Com. può deliberare a scrutinio segreto.

3. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente della seduta in cui sono stati approvati e controfirmati dal Dirigente della struttura amministrativa di supporto al Comitato per attestare la corrispondenza a quanto deciso in seduta.

Art. 7 (Verbalizzazione)

1. Di ogni seduta del Co.Re.Com. è redatto un verbale che riporta i componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della

discussione svolta sugli argomenti all'ordine del giorno e il risultato delle votazioni, gli atti e le deliberazioni.

2. La verbalizzazione delle sedute è assicurata dal personale della struttura amministrativa di supporto al Comitato.

3. Il Co.Re.Com. può decidere di secretare, con provvedimento motivato, in tutto o in parte, il verbale delle sedute. In questo caso il verbale è redatto da un componente, designato dal Presidente, che fa constatare in sintesi le opinioni espresse e le decisioni adottate.

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dal segretario verbalizzante; gli stessi sono raccolti e conservati in formato digitale a cura della struttura amministrativa di supporto al Comitato.

13. Il verbale è inviato al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e, ove richiesto, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è messo a disposizione del Presidente e dei componenti per gli usi consentiti dalla normativa vigente.

14. I verbali sono approvati, di norma, nella prima seduta successiva a quella cui si riferiscono e, a tal fine, sono trasmessi ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta nel corso della quale sono approvati.

Art. 8 (Attività)

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, nell'ambito delle finalità della legge, il Presidente, sentito il Comitato, può disporre l'avvio della procedura per richiedere l'affidamento di incarichi di collaborazione o di consulenza.

2. Il Co.Re.Com. attua forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione. In particolare il Co.Re.Com.:

- a) formula proposte al Consiglio d'Amministrazione e alla Sede regionale della concessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale in merito a programmazioni e servizi regionali che possano essere trasmessi sia in ambito nazionale, sia regionale;
- b) regola l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale;
- c) definisce i contenuti delle collaborazioni e delle convenzioni tra la Sede regionale della concessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale, la Regione e i concessionari privati in ambito locale;
- d) controlla e vigila sulla regolare esecuzione di quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte dalla concessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale, dai concessionari privati e da ogni altro organo di comunicazione con la Regione e gli Enti regionali;

- e) si riunisce periodicamente al fine di attuare una specifica forma di consultazione con la concessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale;
- f) esprime pareri in via preventiva su tutti gli atti e le convenzioni stipulati dalla Regione e dagli Enti regionali con gli organi d'informazione e comunicazione, sottoposti al suo esame.

Art. 9 (Adempimenti)

1. Il Co.Re.Com. entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Regione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.

2. Il Co.Re.Com. entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. Il Co.Re.Com. rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Art. 10 (Concessione patrocini non onerosi)

1. Il Co.Re.Com. può sostenere iniziative di soggetti terzi ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle proprie finalità attraverso la concessione del patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'utilizzo del proprio logo.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere accompagnate da un progetto dettagliato e sono esaminate dal Comitato che ne delibera la concessione.

3. In casi di particolare urgenza le richieste di cui al comma 1 sono concesse dal Presidente con proprio decreto da sottoporre a ratifica del Comitato nella prima seduta utile.

Art. 11 (Codice deontologico)

1. Il Co.Re.Com. nell'esercizio delle sue funzioni ritiene di attenersi al Codice deontologico di cui all'allegato "A" al presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 12
(Modifiche al regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato con propria deliberazione, secondo le modalità previste dall'articolo 6.

Art. 13
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 1
(Destinatari)

1. Le disposizioni del presente Codice operano nei confronti dei componenti del Co.Re.Com.

2. Per quanto riguarda i consulenti si ritiene di rinviare a quanto stabilito dai regolamenti consiliari in materia che prescrivono agli stessi di attenersi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 2
(Rilevanza dei compiti)

1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a trasparenza, imparzialità e correttezza personale, consapevoli che l'attività del Co.Re.Com. è rivolta alla trattazione e alla soluzione di problemi di particolare delicatezza, che coinvolgono anche rilevanti interessi economici dei soggetti che operano nei vari settori della comunicazione.

Art. 3
(Correttezza e riservatezza)

1. I componenti del Comitato svolgono il proprio lavoro con impegno, mantenendo sempre un comportamento volto a stabilire fiducia e collaborazione tra il Co.Re.Com. e i soggetti a qualunque titolo interessati all'attività propria da esso svolta.

2. I componenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente all'esercizio delle loro funzioni, compresa l'applicazione della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

3. Sono tenuti a non fornire informazioni né a esprimere opinioni o anticipazioni in merito a ogni attività istruttoria in corso presso il Co.Re.Com.

Art. 4
(Economicità)

1. Nel prestare la loro opera, i componenti devono evitare sprechi e impieghi inefficienti di beni e servizi a loro disposizione.

Art. 5

(Imparzialità)

1. I componenti operano con imparzialità, senza indulgere a comportamenti o a trattamenti di favore; assumono le loro decisioni nella massima trasparenza e respingono ogni indebita pressione.

2. I componenti non determinano, né contribuiscono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

Art. 6

(Divieti)

1. Ai componenti è fatto divieto di accettare, in qualunque occasione, per sé o per altri, doni o altre utilità da parte di soggetti in qualunque modo interessati all'attività del Co.Re.Com..

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla propria volontà, riceva doni o utilità, fatta salva la clausola del modico valore, comunica tempestivamente la circostanza agli altri componenti del Comitato per le opportune determinazioni.

Art. 7

(Conflitto di interessi)

1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro incarichi, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove si trovino in situazione di conflitto d'interessi.

2. Nei casi di cui al comma 1, i componenti hanno l'obbligo di astenersi al momento dell'assunzione di deliberazioni, dandone tempestiva informazione al Presidente.

Art. 8

(Rapporti con i mezzi d'informazione)

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente in rappresentanza del Co.Re.Com.

2. L'orientamento del Co.Re.Com. sulle materie di competenza è reso noto mediante comunicati ufficiali attraverso l'Agenzia Consiglio Notizie (ACON).